



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

**DELIBERA N. 67/22/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
COOPERATIVA RADIO MONTE KRONIO (FORNITORE DEL SERVIZIO DI  
MEDIA AUDIOVISIVO A CARATTERE COMUNITARIO IN AMBITO  
LOCALE “RMK 24H NEWS”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
DI CUI ALL’ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO  
31 LUGLIO 2005, N. 177**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 6/2021 - PROC. 7/22/FB-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2, ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio

2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2021 del 26 novembre 2021 (protocollo CO.RE.COM. n. 40789 del 29 novembre 2021) ha comunicato di aver provveduto all'acquisizione delle registrazioni dei programmi messi in onda nel periodo compreso tra il 30 agosto 2021 ed il 5 settembre 2021 dal fornitore del servizio media audiovisivo a carattere comunitario “*RMK 24H NEWS - LCN 645*”, della Società Cooperativa Radio Monte Kronio, con sede legale in Sciacca (AG), via delle Dalie n. 23, e di aver rilevato dall'esame dei palinsesti:

- presunte violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto diversi notiziari, di durata inferiore a 60 minuti, vengono interrotti da due pause pubblicitarie;

- la presunta violazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in quanto nella giornata del 30 agosto 2021, fra le ore 07.00 e le ore 21.00 è stata trasmessa una percentuale di programmi autoprodotti inferiore al 50% della programmazione.

Con provvedimento CONT. N.6/ANNO 2021/N°PROT.44375/2021 del 22 dicembre 2021, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla Società Cooperativa Radio Monte Kronio quanto segue:

- la presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la messa in onda da parte del servizio media audiovisivo “*RMK 24H NEWS - LCN 645*” in data 30 e 31 agosto 2021, nonché in data 1, 2, 3 e 4 settembre 2021 negli orari specificamente indicati nello stesso atto, notiziari di durata inferiore a 60 minuti interrotti da due pause pubblicitarie;

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per la trasmissione, nella giornata del 30 agosto 2021, fra le ore 7:00 e le ore 21:00, di una percentuale di programmi autoprodotti inferiore al 50% della programmazione.

## 2. Deduzioni della società

La Società Cooperativa Radio Monte Kronio - cui il citato provvedimento CONT. N.6/ANNO 2021/N°PROT. 44375/2021 del 22 dicembre 2021 è stato notificato in pari data - con nota prot. n. 01 del 20 gennaio 2022 ha presentato memorie giustificative e nel corso dell'audizione svoltasi in data 2 febbraio 2022 presso il CO.RE.COM. Sicilia sui fatti oggetto di contestazione ha rappresentato quanto segue:

- l'inserimento di due pause pubblicitarie all'interno dei notiziari di durata inferiore a 60 minuti, verificatosi per cause indipendenti dalla volontà della Società, è scaturito da un problema riguardante i parametri del software che gestisce la programmazione e la messa in onda dei segmenti di cui si compone il singolo notiziario;

- la contestazione circa la presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, risulta infondata in quanto l'emittente, ha effettivamente trasmesso programmi originali autoprodotti in misura superiore alla percentuale minima prevista, come può dedursi dal prospetto recante il palinsesto della programmazione, da cui risulta che i programmi autoprodotti mandati in onda tra le ore 07:00 e le ore 21:00 superano nettamente le 7 ore e, di conseguenza, la percentuale (50%) richiesta dalla norma;

- nel corso degli ultimi anni la Società Cooperativa senza scopo di lucro Radio Monte Kronio - dalla quale molti dei lavoratori e soci traggono la propria unica fonte di sostentamento familiare - già reduce da una significativa contrazione nella raccolta pubblicitaria, ha dovuto affrontare anche le conseguenze della emergenza pandemica, con gravi ripercussioni sull'ultimo bilancio che ha registrato una perdita d'esercizio e rivelato una condizione finanziaria critica.

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico – in esito alla richiesta avanzata dal CO.RE.COM. Sicilia con nota prot. n. 4188 del 3 febbraio 2022 in merito alla verifica di quanto dichiarato dalla Società Cooperativa Radio Monte Kronio sulle trasmissioni del 30 agosto 2021 – con nota prot. n. GMB 2022/16963 del 4 febbraio 2022 ha comunicato che la durata dei programmi autoprodotti mandati in onda tra le ore 07:00 e le ore 21:00 da “*RMK 24H NEWS*” nella giornata del 30 agosto 2021, comprensiva dei notiziari e promo non correttamente considerati nella nota del 26 novembre 2021, è effettivamente di 9 ore 56 minuti e 38 secondi e pertanto risulta rispettata la percentuale richiesta dall'articolo 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia nella seduta dell'11 febbraio 2022 ha deliberato di trasmettere gli atti all'Autorità (nota prot. 7219 del 25 febbraio 2022) confermando parzialmente quanto contestato con il provvedimento CONT. N.6/ANNO 2021/N°PROT. 44375/2021 del 22 dicembre 2021 e proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria limitatamente alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37,

comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Ad esito dell'esame della documentazione istruttoria versata in atti si rileva quanto segue:

- le edizioni del notiziario mandato in onda nei giorni 30 e 31 agosto 2021, nonché in data 1, 2, 3 e 4 settembre 2021 negli orari specificamente indicati nell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Sicilia CONT. N.6/ANNO 2021/N°PROT. 44375/2021 del 22 dicembre 2021, presentano due interruzioni pubblicitarie nonostante siano di durata inferiore a sessanta minuti, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. La circostanza addotta dalla Società Cooperativa Radio Monte Kronio riguardo al problema tecnico occorso al software che gestisce la programmazione e la messa in onda dei segmenti di cui si compone il singolo notiziario, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di notiziari televisivi possa essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società Cooperativa Radio Monte Kronio si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che l'infrazione contestata sia dipesa da un problema tecnico occorso al software che gestisce la programmazione e la messa in onda dei notiziari, senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; non è pertanto ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, se la Società avesse operato i dovuti controlli circa la funzionalità del sistema che gestisce la programmazione, il problema tecnico che ha determinato la violazione sarebbe stato rilevato in tempo utile,

evitando così l'inadempienza e, quanto meno, il protrarsi della stessa nelle successive giornate sottoposte a monitoraggio. Pertanto, la responsabilità della trasmissione di due pause pubblicitarie, non consentita nell'ambito dei notiziari di durata inferiore a 60 minuti, conseguenza di un'anomalia evitabile con misure strutturali di prevenzione, non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che non ha operato un costante controllo sul corretto funzionamento del sistema di messa in onda. In conclusione, nella fattispecie in esame, pur in considerazione della buona fede della Società che ha dichiarato l'involontarietà di quanto accaduto, non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

PRESO ATTO che ad esito degli accertamenti svolti non si rileva riscontrata da parte della Società Cooperativa Radio Monte Kronio la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in quanto nella giornata del 30 agosto 2021, l'emittente "RMK 24H NEWS" risulta aver trasmesso fra le ore 7:00 e le ore 21:00 una percentuale di programmi autoprodotti superiore al 50% della programmazione trasmessa, nel pieno rispetto della normativa in vigore;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di poter accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia, rilevandosi comprovata da parte della Società Cooperativa Radio Monte Kronio, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver mandato in onda su "RMK 24H NEWS" nei giorni 30 e 31 agosto 2021, nonché in data 1, 2, 3 e 4 settembre 2021, negli orari specificamente indicati nell'atto di contestazione CONT. N.6/ANNO 2021/N°PROT.44375/2021 due interruzioni pubblicitarie nel corso di notiziari di durata inferiore a 60 minuti;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla Società Cooperativa Radio Monte Kronio deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati

riscontrati quasi per l'intero periodo sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

**C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto in quanto, pur a fronte degli elementi sopra individuati, il minimo edittale della sanzione deve considerarsi sufficientemente afflittivo in considerazione delle dimensioni economiche della Società, i cui ricavi per l'anno 2020, come risulta dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese (voce A1 del conto economico) sono stati pari a euro 36.123,00 con il bilancio in perdita di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per sei secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni 30 e 31 agosto 2021, nonché in data 1, 2, 3 e 4 settembre 2021 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla Società Cooperativa Radio Monte Kronio - codice fiscale 00218360840 - con sede legale in Siacca (AG), via delle Dalie n. 23, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in ambito locale "RMK 24H NEWS", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni

normative contenute nell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata Società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 67/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 67/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2022

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba